REGOLAMENTO (CEE) N. 410/81 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1981

recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 2872/79 per quanto concerne la data limite delle operazioni di distillazione dei vini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 [2], in particolare l'articolo 40, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3447/80 [4], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2872/79 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 165/81 [6], stabilisce la data limite per effettuare talune operazioni di distillazione ;

considerando che i sinistri che hanno colpito talune regioni meriodionali francesi hanno ritardato la consegna dei vini alle distillerie o la distillazione stessa ; che è pertanto necessario, per consentire ai produttori e ai distillatori di ottemperare ai loro obblighi, prorogare, per le distillazioni da effettuare nelle regioni in questione, la data limite della consegna dei vini e delle operazioni di distillazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2872/79 è modificato come segue :

1. Il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente testo :

« 2 bis. La consegna dei vini oggetto del contratto deve essere effettuata al più tardi il 15 gennaio 1981.

Tuttavia, le consegne alle distillerie situate nei dipartimenti dell'Aude e dei Pirenei Orientali possono essere effettuate sino al 16 febbraio 1981.

Il tasso rappresentativo da applicare per la conversione in moneta nazionale dei prezzi e degli importi di cui al presente regolamento è quello applicabile il 16 dicembre 1979 ».

2. Al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma :

« Tuttavia, le operazioni di distillazione nei dipartimenti dell'Aude e dei Pirenei Orientali possono essere effettuate sino al 16 febbraio 1981 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.
(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(4) GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 17.
(5) GU n. L 324 del 20. 12. 1979, pag. 13.
(6) GU n. L 19 del 22. 1. 1981, pag. 14.